



N°26 del registro

CITTA' DI ALTAMURA

Provincia di Bari

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA, DI FRATELLANZA E DI APPARTENENZA.

L'anno duemilasei il giorno due del mese di Maggio alle ore 16.00 nella Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con lettera del 28/04/2006, n. 0023274-2.3, in sessione straordinaria urgente ed in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Consigliere LAGONIGRO geom. Nunzio.

Sono presenti:

1. STACCA Dott. Mario	SINDACO	SI
2. CENTONZE Gioacchino	Consigliere	SI
3. CLEMENTE Nicola	Consigliere	SI
4. COLONNA Giacinto	Consigliere	NO
5. COLONNA Vincenzo	Consigliere	NO
6. CORNACCHIA Angela	Consigliere	SI
7. CORNACCHIA Michele	Consigliere	SI
8. CRAPUZZO Pasquale	Consigliere	SI
9. DAMBROSIO Nicola	Consigliere	SI
10. DIPERNA Saverio	Consigliere	SI
11. FERRULLI Donatangelo	Consigliere	NO
12. FORTE Giacinto	Consigliere	SI
13. GENCO Giuseppe	Consigliere	SI
14. GENCO Pietro	Consigliere	SI
15. IURINO Massimo	Consigliere	SI
16. LABORANTE Donato	Consigliere	SI
17. LAGONIGRO geom. Nunzio	Consigliere	SI
18. LAURIERO Antonio	Consigliere	SI
19. LOIUDICE Dionigi	Consigliere	SI
20. LOIZZO Nicola Fedele	Consigliere	SI
21. LORUSSO Carlo	Consigliere	NO
22. LORUSSO Luigi	Consigliere	SI
23. LORUSSO Tommaso	Consigliere	SI
24. LUCARIELLO Oronzo	Consigliere	NO
25. MARROCCOLI Giandomenico	Consigliere	SI
26. MIGLIONICO Angela	Consigliere	NO
27. NATUZZI Nicola	Consigliere	SI
28. PETRONELLA Francesco	Consigliere	NO
29. SANROCCO Giuseppe	Consigliere	SI
30. VENTRICELLI Michele	Consigliere	NO
31. VENTRICELLI Michele	Consigliere	SI

Partecipa il Segretario Generale De Filippo dott.ssa Maria.

Risultano quindi assenti n° 8 consiglieri e presenti n° 23 consiglieri.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Relatore Assessore agli AA. GG., geom: Nunzio Papangelo, sulla base della seguente relazione del Servizio Segreteria, incaricato dal Dirigente del 1° Settore di istruire una proposta di deliberazione al consiglio comunale per l'approvazione di un regolamento sui gemellaggi, riferisce:

RELAZIONE

PREMESSA NORMATIVA

“L'art. 5 del vigente Statuto del Comune prevede che “Il Comune, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.”;

La legge 5 giugno 2003 n. 131 (legge “La Loggia”) stabilisce all'art. 6 comma 7 che i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono svolgere attività di mero rilievo internazionale, nelle materie loro attribuite, comunicando alle Regioni competenti e alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della stessa legge (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e al Ministero degli Affari Esteri) ogni iniziativa.

Questa disposizione prevede solo un obbligo di comunicazione ai predetti enti e richiama le norme del DPR 31/3/1994 che agli articoli 2-7 stabiliscono le procedure di svolgimento per le attività di mero rilievo internazionale delle Regioni e delle Province autonome e che la legge “La Loggia” applica anche ai Comuni, Province e Città metropolitane.

IL GEMELLAGGIO

Il *gemellaggio* costituisce un utilissimo strumento di sensibilizzazione politica, di coinvolgimento europeista e di cooperazione tra enti locali di Paesi diversi.

Il Parlamento europeo, nel 1989, ha istituito un Fondo per aiuto ai gemellaggi e si è data la possibilità agli enti di accedere in maniera rapida a finanziamenti messi a disposizione.

Il *gemellaggio*, e tutto ciò che esso implica, nella preparazione, nello svolgimento e nei suoi successivi indispensabili sviluppi, è un'azione complessa ma ricca di prospettive; fondamentalmente è uno strumento straordinario di azione interculturale fra Regioni diverse dell'Europa poiché vince pregiudizi e salda in una prospettiva unitaria le “diversità” europee; dà vita ad autentici legami di amicizia fra giovani di lingue e costumi diversi; attiva concreti obiettivi politici ed istituzionali.

Ai gemellaggi partecipano tutti i settori delle rispettive comunità locali (culturali, scolastiche, produttive, ecc.).

Occorre sottolineare, in particolare, l'importanza della costituzione del Comitato dei gemellaggi: perché, come sostiene l'Aiccre, “le Amministrazioni locali passano, il Comitato resta”. Il Comitato lavora in aiuto del Comune ma ha soprattutto l'impegno ideale di far

progredire un'amicizia, un'alleanza, una fraternità "al di sopra delle frontiere".

AICCRE

L'Aiccre come recita l'art. 1 del suo statuto è:

L'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede in Roma, che raccoglie liberamente in modo unitario le Regioni, i Comuni, le Province e le altre rappresentanze elettive di Comunità locali (Circoscrizioni dei Comuni delle Aree metropolitane, Aree metropolitane, Comunità montane) nel loro impegno a operare per la costruzione degli Stati uniti d'Europa fondati sul pieno riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.

L'Associazione è senza scopi di lucro. L'AICCRE è la Sezione italiana del CCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), Sezione europea dell'Unione internazionale delle città e dei poteri locali (IULA), ai sensi dell'articolo II dello Statuto del CCRE.

L'attività dei gemellaggi è stata, da sempre quella su cui l'AICCRE ha puntato con forte impegno per la sensibilizzazione degli enti locali alla partecipazione e alla costruzione dell'Europa federale. Da quando il Parlamento europeo, dietro la sollecitazione del CCRE, ha istituito un Fondo per aiuto ai gemellaggi (1989), l'azione dell'AICCRE si è accentuata data la possibilità degli enti di accedere in maniera rapida alle possibilità finanziarie messe a disposizione.

PERCORSO PER I GEMELLAGGI

L'AICCRE, per costruire un gemellaggio, suggerisce all'Amministrazione comunale interessata di:

- **formulare l'ipotesi di gemellaggio con altri Comuni d'Europa** avendo ben presente i bisogni dei cittadini e i problemi del territorio e collocandoli nel contesto di un'azione di sensibilizzazione e di impegno comune per costruire un'Europa federata al servizio della pace, che valorizzi le identità civiche fondate sulle tradizioni municipali di libertà ed autonomia;
- **promuovere la formazione del Comitato di gemellaggio**, incaricato della realizzazione pratica, la cui presidenza spetterà al Sindaco o ad un Consigliere comunale delegato, ma la cui animazione sarà assicurata dal protagonismo dei cittadini singoli o riuniti in associazione;
- **individuare, in contatto con l'AICCRE, uno o più partners** tenendo conto della dimensione demografica e del fattore distanza, valutando inoltre i vantaggi di relazioni fondate sull'affinità o sulla complementarietà delle situazioni;
- **individuare le possibili fonti di finanziamento** complementari a quelle del bilancio comunale, utilizzando a tal fine le normative comunitaria, regionale ed eventuali sponsorizzazioni, e anche collette popolari;
- **deliberare in Consiglio comunale il gemellaggio**, aderendo nel contempo (se non già fatto) all'AICCRE, di cui si godrà l'assistenza in tutto l'iter del gemellaggio;

- **curare che il gemellaggio si alimenti continuamente di adeguate iniziative** (scambi, incontri, ecc.) valorizzando anche il ruolo delle famiglie tramite l'ospitalità ai cittadini dei Comuni partners;
- **valutare positivamente l'apertura dei gemellaggi intercomunitari** all'Europa centrale ed orientale, liberando inventiva e creatività e mettendole al servizio della solidarietà federalista e della pace.

FINANZIAMENTI

Presso la Commissione europea a Bruxelles è stato istituito, su proposta e sollecitazione del Parlamento europeo, un sistema di sostegno finanziario ai gemellaggi, che contribuisce a sviluppare iniziative di gemellaggio tra Comuni appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea ed anche tra questi e quelli dell'Europa centrale ed orientale. Ne possono beneficiare tutti i Comuni, ma godranno di una considerazione prioritaria:

- i gemellaggi fra Comuni meno favoriti in ragione sia della loro situazione geografica, sia dell'uso di una lingua poco diffusa, sia ancora della loro appartenenza a paesi di recente adesione all'Unione;
- i nuovi gemellaggi;
- i Comuni gemellati di piccola dimensione;
- le attività di gemellaggio che presentano un alto livello di sensibilizzazione verso una unificazione europea democratica e sovranazionale, che affrontano temi originali e nuovi, che utilizzano buoni mezzi pedagogici e di comunicazione, nonché quelle con un livello di partecipazione di alta qualità. “

Si propone:

1. di approvare un “REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA, DI FRATELLANZA E DI APPARTENENZA”;
2. di esprimere la volontà di aderire all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

PREMESSO che:

- l'art. 5 del vigente Statuto del Comune prevede che “Il Comune, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.”;
- la legge 5 giugno 2003 n. 131 (legge “La Loggia”) stabilisce all'art. 6 comma 7 che i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono svolgere attività di mero rilievo internazionale, nelle materie loro attribuite, comunicando alle Regioni competenti e alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 6 della stessa legge

(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e al Ministero degli Affari Esteri) ogni iniziativa. Questa disposizione prevede solo un obbligo di comunicazione ai predetti enti e richiama le norme del DPR 31/3/1994 che agli articoli 2-7 stabiliscono le procedure di svolgimento per le attività di mero rilievo internazionale delle Regioni e delle Province autonome e che la legge “La Loggia” applica anche ai Comuni, Province e Città metropolitane.

RITENUTO opportuno approvare un regolamento per la stipula e la gestione dei patti di gemellaggio, di amicizia, di fratellanza e di appartenenza che contenga anche la previsione di un Comitato per i Gemellaggi, al fine di programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative, atte a rendere sempre più funzionali le attività dei gemellaggi del Comune che si potranno promuovere in futuro sulla base di relative delibere di Consiglio Comunale;

VISTO lo schema di Regolamento per la stipula e la gestione dei patti di gemellaggio, di amicizia, di fratellanza e di appartenenza allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio comunale per l'approvazione dei regolamenti;

VISTO il parere della competente 2^a Commissione Consiliare espresso in data 14.11.2005;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000:

- in linea tecnica da parte del Dirigente 1° Settore: “Si attesta la regolarità tecnica del testo comprensivo di rettifiche apportate in neretto”

Con voti unanimi favorevoli,

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento per un Comitato per i Gemellaggi composto da n. 19 articoli che si allega in parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di esprimere la volontà di aderire all'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa.

**REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI
GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA, DI FRATELLANZA E DI APPARTENENZA.**

Premesse – Finalità

Il presente regolamento è finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli ed a:

- Sviluppare con realtà territoriali, che per le particolari caratteristiche geografiche, politiche, sociali, culturali, ecc., rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.
- Intensificare rapporti di reciprocità e/o interscambi culturali di vario genere, anche con grossi nuclei di cittadini e/o residenti all'estero ma con radici di comunanza territoriale altamurana, che conservino le nostre tradizioni culturali e popolari.

Art. 1

Gemellaggi

Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città **italiane o di altre nazioni**, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli.

Art. 2

Patto di Amicizia

Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al Gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.

Art. 3

Patto di Fratellanza e di Appartenenza

1. Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.
2. Il Patto di Appartenenza costituisce atto formale (facoltativo) di reciprocità con realtà territoriali localizzate in grandi realtà, quartieri e centri urbani, e/o con grossi nuclei di persone anche associate, che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica, alla cui base vi siano comuni radici altamurane, pugliesi ed italiane.

Art. 4

Caratteristiche della città gemella

1. Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili, alla Città di Altamura, per posizione nella rispettiva nazione, con particolare riferimento alla vocazione culturale, commerciale, di apertura internazionale.
2. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio i fondamenti della stipula dell'atto.

Art. 5

Procedura di approvazione, conferma, revoca

1. Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale ogni 20 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.
2. I Patti di Amicizia, di Fratellanza e di Appartenenza sono approvati dal Consiglio Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di Giunta comunale ogni 10 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato

l'atto.

3. I Gemellaggi, i Patti di Amicizia, di Fratellanza e di Appartenenza non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Altamura.
4. I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia, di Fratellanza e di Appartenenza sono di competenza del Consiglio comunale il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

Art. 6

Stipula

1. Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza e di Appartenenza sono prodotti dal momento della **loro reciproca stipula** da parte dei Sindaci delle città, o loro **delegati**.
2. Il Sindaco del Comune di Altamura può stipulare dopo l'esecutività della delibera del Consiglio Comunale.
3. Per i Patti di Appartenenza gli effetti possono essere stipulati con atti facoltativi tra il Sindaco di Altamura o suo rappresentante e le massime autorità di comunità, quartieri, associazioni, ecc. o loro rappresentanti.
4. Il Sindaco del Comune di Altamura può stipulare anche in assenza di deliberazione consiliare.

Art. 7

Attività

1. Il Comune di Altamura sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia, Patti di Fratellanza e di Appartenenza, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, manifestazioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città.
2. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Altamura possono essere costituite da membri della Giunta, del Consiglio Comunale, dal Comitato o suo delegato di cui al successivo art. 9, **in misura non superiore a venti unità**.
3. **Ai gemellaggi partecipa, altresì, il personale dipendente necessario per il supporto tecnico, professionale e di segreteria.**
4. Promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini.
5. I residenti delle città gemelle hanno diritto ad agevolazioni da determinare con specifica delibera sentito il parere della Commissione Consiliare Cultura, nei musei, mezzi di

trasporto, parcheggi comunali ed altri servizi che si ritengono possibili.

Art. 8

Dotazioni e Personale dell'Ufficio preposto

1. Il bilancio del Comune di Altamura prevede specifico Capitolo per la previsione di spese ed entrate che l'amministrazione sviluppa costantemente attraverso sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività culturali, iniziative espositive, manifestazioni, ecc.
2. E' istituito il competente Ufficio Gemellaggi, **composto da funzionari dei diversi settori**, presso il I settore Affari Generali e Personale, dotato di personale adeguato per la continuità dell'attività svolta, e per la qualità dell'attività a svolgersi, affiancato da un componente, anche esterno, nominato in seno alla Segreteria e/o Gabinetto del Sindaco, di buona cultura ed esperto di lingua inglese, conoscitore delle realtà produttive, economiche, storico, culturali, archeologiche, artistiche e religiose locali, con propensione alla gestione dei rapporti, agli scambi interpersonali, agli approcci umani, alla qualificazione dell'immagine territoriale altamurana.

Art. 9

Comitato

È istituito il Comitato Gemellaggi col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosse con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 10

Spese Gemellaggi

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 9 il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.
2. Il Comune potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in

volta.

Art. 11

Compiti Comitato

1. Il Comitato è un organismo consultivo e propositivo dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.
2. Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 12

Composizione Comitato

1. Il Comitato, che dura in carica quattro anni, è composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale tra cui il Delegato del Sindaco per i gemellaggi e **due consiglieri comunali (di cui uno di minoranza)** e da:
 - un rappresentante delle categorie economiche,
 - un rappresentante dei sindacati,
 - un rappresentante della scuola,
 - un rappresentante di istituzioni culturali,
 - un rappresentante di istituzioni sportive,
 - un rappresentante di altre associazioni ed organismi giovanili,
 - un rappresentante della stampa e TV locali,
 - un rappresentante della Pro-loco.
2. I consiglieri comunali sono eletti dal consiglio, mentre gli altri componenti sono indicati dalle rispettive categorie.
3. Il Comitato è istituito con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 13

Presidente Comitato

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione civica, che rappresenta a tutti gli effetti il Comitato stesso, ed un Vicepresidente.

Art. 14

Decadenza

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 consecutive);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 15

Riunioni Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.
2. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale.
3. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 16

Validità Riunioni

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 17

Convocazioni Comitato

1. Le convocazioni dell'Assemblea, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione, per motivate ragioni d'urgenza esse potranno

però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

2. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 18

Segretario Comitato

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

Art. 19

Verbale riunioni

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, TECNICO E CONTABILE NONCHE' PER L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA E L'IMPEGNO DI SPESA RIPORTATO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, AI SENSI DELL'ART.153 - COMMA 5° - ENTRAMBE LE NORME INSERITE NEL T.U.E.L. APPROVATO COL D.LGS. 18.8.2000 N. 267.

Il responsabile del Servizio
AVV. BERARDINO GALEOTA



Il Ragioniere Generale

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO
De Filippo dott.ssa Maria

IL PRESIDENTE
LAGONIGRO geom. Nunzio

N° 1143 reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è affissa all'albo Pretorio dal 4 MAG. 2006 al 19 MAG. 2006 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.18.8.2000, n.267.

- è comunicata al sig. Prefetto con nota del , n.

Altamura, 4 MAG. 2006
Il messo comunale

IL FUNZIONARIO
Dott. Gennaro Zubbo

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 è divenuta esecutiva il 15 MAG. 2006 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Altamura, 22 MAG. 2006



IL FUNZIONARIO
Dott. Gennaro Zubbo

v2
Og
si
ves
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
tra